



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Reddito d'impresa

- 6 **Compensi di amministratori di S.r.l. a ristretta base sociale: deducibili solo con specifica delibera dell'assemblea** - Cassazione n. 11779 dell'8/6/16
- 6 **Compensi agli amministratori deducibili solo con specifica delibera** - Cassazione n. 11781 dell'8/6/16
- 6 **Somme dovute dall'imprenditore al lavoratore definite con verbale di conciliazione: sono deducibili nell'anno in cui il verbale diviene esecutivo** - Cassazione n. 11728 del 8/6/16
- 7 **La cessione di beni strumentali finalizzati all'esercizio d'impresa è cessione di azienda soggetta a imposta di registro** - Cassazione n. 9575 del 11/5/16
- 7 **Cooperative edilizie a proprietà indivisa – la detrazione per gli interessi passivi del mutuo intestato alla cooperativa e ancora indiviso spetta alla cooperativa, non al socio** - Cassazione n. 11949 del 10/6/16

Iva

- 7 **L'Iva per la mancata immissione del bene nel deposito doganale non dovuta per chi si è ravveduto** - Cassazione n. 12064 del 13/6/16
- 7 **Corrispettivo riscosso successivamente e applicabilità dell'Iva** - Cassazione SS.UU n. 8059 del 21/4/16
- 8 **Il condono non opera sui crediti che il contribuente vanta verso il fisco** - Cassazione n. 12069 del 13/6/16
- 8 **Società senza fini di lucro: è soggetto Iva** - Corte di giustizia UE causa C-263/15 del 2/6/16
- 8 **Spese sostenute per ospitare la stampa specializzata: sono spese di pubblicità** - Cassazione n. 8850 del 4/5/16
- 8 **Cessione terreno edificabile** - Cassazione n. 11600 del 6/6/16
- 8 **Split payment** - Corte Costituzionale n. 145 del 16/6/16

Irap

- 8 **Il collaboratore familiare fa scattare l'Irap** - Cassazione n. 12616 del 17/6/16
- 8 **Studio legale associato: l'autonoma organizzazione si presume** - Cassazione n. 11327 del 31/5/16
- 9 **Associazioni professionali: l'autonoma organizzazione si presume, non deve essere accertata** - Cassazione n. 7371 del 14/04/16
- 9 **Medicina di gruppo: non è un'associazione professionale e, dunque, non è soggetta a Irap** - Cassazione SS.UU. n. 7291 del 13/04/16
- 9 **Irap lavoratori autonomi: l'impiego non occasionale di 1 collaboratore con mansioni di segreteria o meramente esecutive non costituisce autonoma organizzazione** - Cassazione SS.UU. n. del 9451 del 10/5/16

Fiscalità persone fisiche

- 10 **Donazione tra coniugi: si considerano a titolo gratuito fino a prova contraria** - Cassazione n. 6674 del 6/4/16
- 10 **Residenza fiscale e iscrizione all'AIRE** - Cassazione n. 12311 del 15/6/16
- 10 **Agevolazioni "prima casa": lavori di straordinaria manutenzione impediscono la decadenza dai benefici in caso di mancato trasferimento della residenza nei termini** - Cassazione n. 8351 del 27/04/16
- 10 **Agevolazioni "prima casa": il trasferimento della residenza è quello della famiglia** - Cassazione n. 13336 del 28/6/16
- 11 **Agevolazioni "prima casa": se originariamente invocata in base all'esistenza di uno specifico presupposto, non evita la decadenza la realizzazione di un presupposto diverso** - Cassazione n. 8355

- del 27/4/16
- 11 **A agevolazioni "prima casa": è legittimo l'accesso all'abitazione per la verifica dei requisiti - Cassazione n. 13145 del 24/6/16**
- 11 **Dichiarazione congiunta e solidarietà tra coniugi: non è opponibile al fisco la separazione - Cassazione n. 11947 del 10/6/16**
- 12 **Il danno emergente è sempre escluso da tassazione - Cassazione n. 9180 del 6/5/16**
- 12 **Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola: per l'esenzione dall'ICI è necessaria la classificazione catastale nelle categorie A/6 o D10 - Cassazione n. 8862 del 4/5/16**
- 12 **TARSU: è onere del contribuente provare che il garage è idoneo a produrre rifiuti - Cassazione n. 7617 del 15/4/16**
- 13 **Il contribuente ha l'onere di verificare che la dichiarazione sia effettivamente presentata dall'intermediario - Cassazione n. 11832 del 9/6/16**

Accertamento questioni sostanziali

- 13 **Spezzata retroattivamente l'automatica corrispondenza tra valore dell'immobile ai fini dell'imposta di registro e valore ai fini delle imposte sui redditi - Cassazione n. 11543 del 6/6/16**
- 14 **Accertamento della plusvalenza derivante da cessione di un bene in base all'accertamento di valore effettuato ai fini dell'imposta di registro: anche per i giudizi pendenti si applica la norma che esclude l'automatica presunzione - Cassazione n. 7488 del 15/04/16**
- 14 **Accertamento valido anche se il contribuente non è stato convocato per l'adesione - Cassazione n. 11438 dell'1/6/16**
- 14 **Accertamento anticipato valido se consegue a controlli documentali - Cassazione n. 11665 del 7/6/16**
- 14 **Il termine dilatorio di 60 giorni non si applica agli accertamenti basati sul redditometro - Cassazione n. 13227 del 27/6/16**
- 15 **Soci responsabili dei debiti societari anche dopo l'estinzione della società - Cassazione n. 11683 del 7/6/16**
- 15 **Cessione del credito d'imposta: il divieto di doppia alienazione non opera in caso di cessione d'azienda - Cassazione n. 12552 del 17/6/16**
- 15 **Se iniziano le operazioni di verifica non può essere presentata la dichiarazione integrativa - Cassazione n. 11718 e n. 11719 dell'8/6/16**
- 15 **Termine di 48 mesi per i rimborsi: il termine decorre dal versamento anche se il diritto deriva da una successiva sentenza della Corte di Giustizia UE - Cassazione n. 11602 del 6/6/16**
- 16 **Se il diritto alla restituzione delle imposte sorge dopo il pagamento il termine per presentare l'istanza di rimborso è di 2 anni - Cassazione n. 10990 del 27/5/16**
- 16 **Accertamento della plusvalenza realizzata per effetto del trasferimento di una licenza taxi: l'Agenzia deve dimostrare i criteri di determinazione del valore della plusvalenza - Cassazione n. 11074 del 30/5/16**
- 16 **L'accertamento può fondarsi unicamente sull'analisi delle percentuali di ricarico - Cassazione n. 9878 del 13/5/16**
- 17 **L'abuso del diritto nell'imposta di registro non presuppone una mancanza di causa economica - Cassazione n. 9582 dell'11/5/16**
- 17 **Anche se l'Agenzia non riconosce il credito d'imposta entro i termini di decadenza è il contribuente a dover dimostrare di aver versato una somma non dovuta - Cassazione n. 10476 del 20/5/16**
- 18 **Obbligo di conservazione dei documenti fiscali oltre i 10 anni solo se l'accertamento è tempestivo - Cassazione n. 9834 del 13/5/16**
- 18 **La società consortile può svolgere l'attività commerciale in proprio - rapporti con i consorziati - Cassazione n. 12190 del 14/6/16**
- 18 **La contabilità in nero legittima l'accertamento induttivo - Cassazione n. 11957 del 10/06/16**
- 19 **Accertamento sintetico: gli indici di capacità contributiva non possono essere disattesi dal giudice neanche se portano a risultati palesemente eccessivi, errati e inattendibili - Cassazione n. 7149 del 12/4/16**

- 19 **Società a ristretta base sociale: condizioni per l'applicazione della presunzione di attribuzione "pro quota" ai soci di utili non contabilizzati accertati in capo alla società - Cassazione n. 7150 del 12/4/16**
- 20 **Una volta definito l'accertamento per adesione eventuali esenzioni non considerate non possono essere più fatte valere - Cassazione n. 9847 del 13/5/16**
- 20 **Termini per la presentazione della dichiarazione integrativa: dipende dagli effetti della correzione - Cassazione n. 13378 del 30/6/16**

Accertamento da studi di settore

- 20 **Applicazione degli studi di settore anche in caso di contabilità regolare - Cassazione n. 11952 del 10/6/16**
- 20 **Se il contribuente è congruo rispetto agli studi di settore più recenti l'accertamento basato sui parametri è illegittimo - Cassazione n. 8812 del 4/5/16**

Accertamento e riscossione questioni procedurali

- 21 **Sostituto di imposta solidalmente responsabile sin dall'inizio - Cassazione n. 12076 del 13/6/16**
- 21 **Difformità tra residenza anagrafica e residenza indicata in dichiarazione: è valida la notifica al domicilio fiscale del contribuente - Cassazione n. 11726 dell'8/6/16**
- 21 **Se il cambio domicilio non viene comunicato è valida la notifica fatta al vecchio domicilio - Cassazione n. 11720 dell'8/6/16**
- 21 **Valida la notifica se la sottoscrizione è inintelligibile - Cassazione n. 12050 del 13/6/16**
- 22 **Non è nulla la notifica priva della firma nella relata - Cassazione n.11541 del 6/6/16**
- 22 **Cartella esattoriale inviata con raccomandata A/R - Cassazione n. 11540 del 6/6/16**
- 22 **Notifica a mezzo posta: il ruolo dell'agente postale - Cassazione n. 11724 dell'8/6/16**
- 22 **Le fasi per l'escussione del credito sociale - Cassazione n. 12494 del 16/6/16**
- 23 **Accertamenti da 36-bis: cartella senza obbligo di preventiva comunicazione dell'esito del controllo - Cassazione n. 11730 del 14/4/16**
- 23 **Tributi doganali - termini di decadenza dall'azione di riscossione - Cassazione n. 12075 del 12/5/16**
- 23 **I difetti nell'autorizzazione all'accesso ricadono sugli atti consequenziali - Cassazione n. 12311 del 7/4/16**
- 23 **Se Equitalia iscrive l'ipoteca senza comunicare al contribuente termini e modalità di opposizione l'ipoteca può essere cancellata - Cassazione n. 9797 del 12/5/16**
- 23 **Costi c.d. black list non evidenziati in Unico - Cassazione sentenza n. 6651 del 6/4/16**

Penale tributario

- 24 **Sequestro preventivo - Cassazione n. 15099 del 12/4/16**
- 24 **Frode fiscale - Cassazione n. 25808 del 22/6/16**

Contenzioso tributario

- 24 **Decisione di appello nulla se non è stata comunicata da parte della segreteria la data di trattazione della causa - Cassazione n. 12515 del 16/6/16**
- 25 **Spese della lite compensabili per gravi ed eccezionali ragioni - 1) Cassazione n. 11222 del 31/5/16 - 2) Cassazione n. 9716 del 12/5/16**
- 25 **Le conseguenze del venir meno della parte costituita in giudizio non dichiarata - Cassazione, n. 11702 dell'8/6/16**
- 25 **Conseguenze della rimessione in termini - Cassazione n. 11664 dell'11/5/16**

- 26 | **Elementi che legittimano l'impugnazione tardiva** - Cassazione n. 11662 del 7/6/16
- 26 | **Distinzione tra errore materiale ed error in iudicando** - Cassazione n. 11542 del 6/6/16
- 26 | **La proposizione del ricorso sana la nullità della notifica dell'atto** - Cassazione n. 11720 dell'8/6/16
- 26 | **Estensione del giudicato: non si applica se i tributi sono differenti** - Cassazione n. 11716 dell'8/6/16
- 27 | **Deve essere intimata l'assistenza tecnica per i ricorsi al di sopra di 2.582,28 euro** - Cassazione n. 12056 del 13/6/16
- 27 | **Motivazione della sentenza** - Cassazione n. 7146 del 12/4/16
- 27 | **Competente il giudice tributario per le controversie su contributi di bonifica** - Cassazione n. 8770 del 3/5/16

Fiscale - varie

- 27 | **Tosap: occupazione del suolo pubblico** - Cassazione n. 11449 del 1/6/16

REDDITO D'IMPRESA**Compensi di amministratori di S.r.l. a ristretta base sociale: deducibili solo con specifica delibera dell'assemblea****Cassazione n. 11779 dell'8/6/16**

Non sono deducibili i compensi corrisposti agli amministratori di una S.r.l. a ristretta base sociale che non siano approvati con una specifica delibera assembleare, qualora la determinazione della misura del compenso degli amministratori di società di capitali non sia stabilita nell'atto costitutivo. La specifica delibera assembleare non può considerarsi implicita nella delibera di approvazione del bilancio. La delibera di approvazione del bilancio non è sufficiente a tal fine, pur se contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori, salvo il caso in cui l'assemblea convocata solo per approvazione del bilancio non abbia espressamente discusso e approvato anche la proposta di determinazione di tali compensi.

Compensi agli amministratori deducibili solo con specifica delibera**Cassazione n. 11781 dell'8/6/16**

Qualora la determinazione della misura del compenso degli amministratori di società di capitali non sia stabilita nell'atto costitutivo, è necessaria un'esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio, atteso:

- la natura imperativa e inderogabile della previsione normativa, discendente dall'essere la disciplina del funzionamento delle società dettata, anche, nell'interesse pubblico al regolare svolgimento dell'attività economica;
- la distinta previsione della delibera di approvazione del bilancio e di quella di determinazione dei compensi (art. 2364 n. 1 e 3 c. c.);
- la mancata liberazione degli amministratori dalla responsabilità di gestione, nel caso di approvazione del bilancio (art. 2434 c. c.);
- il diretto contrasto delle delibere tacite ed implicite con le regole di formazione della volontà della società (art. 2393, co.2, c.c.).

Conseguentemente, l'approvazione in sé del bilancio, pur se contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori, non è idonea ai predetti fini, salvo che un'assemblea convocata solo per l'approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori.

Somme dovute dall'imprenditore al lavoratore definite con verbale di conciliazione: sono deducibili nell'anno in cui il verbale diviene esecutivo**Cassazione n. 11728 del 8/6/16**

La somma dovuta dal datore di lavoro al lavoratore a seguito di controversia di lavoro, conclusasi con verbale di conciliazione dinanzi al giudice del lavoro, va dedotta dal reddito d'impresa nell'anno d'imposta in cui il giudice ha conferito al predetto verbale valore esecutivo, in quanto, solo dopo che il verbale è stato dichiarato esecutivo, lo stesso non è più modificabile e, quindi, gli eventuali oneri che ne derivino per una delle parti assumono il carattere della certezza, che è una delle condizioni della deducibilità fiscale

La cessione di beni strumentali finalizzati all'esercizio d'impresa è cessione di azienda soggetta a imposta di registro**Cassazione n. 9575 del 11/5/16**

Ove sussista una cessione di beni strumentali, finalizzati nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all'esercizio d'impresa, si deve ravvisare una cessione di azienda soggetta a imposta di registro, mentre la cessione di singoli beni, inidonei di per sé ad integrare la potenzialità produttiva propria dell'impresa, deve essere assoggettata ad IVA. Ai fini dell'assoggettamento all'imposta di registro non si richiede che l'esercizio dell'impresa sia attuale, essendo sufficiente l'attitudine potenziale all'utilizzo per un'attività. Si può, perciò, affermare che, se non è necessaria la cessione di tutti gli elementi che normalmente costituiscono l'azienda, deve tuttavia appurarsi che nel complesso di quelli ceduti permanga un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine all'esercizio dell'impresa.

Cooperative edilizie a proprietà indivisa – la detrazione per gli interessi passivi del mutuo intestato alla cooperativa e ancora indiviso spetta alla cooperativa, non al socio**Cassazione n. 11949 del 10/6/16**

La detrazione degli interessi passivi sul mutuo contratto da una cooperativa e ancora indiviso non spetta al socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa - mero titolare di un diritto di godimento che nulla a che fare con il mutuo gravante sul diverso soggetto - ma esclusivamente alla cooperativa che ha contratto il mutuo.

Infatti, in base all'art. 15 del Tuir sono detraibili dall'imposta lorda nella misura del 19% gli interessi passivi e i relativi oneri accessori, pagati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso.

IVA**L'iva per la mancata immissione del bene nel deposito doganale non dovuta per chi si è ravveduto****Cassazione n. 12064 del 13/6/16**

Non è dovuto il pagamento dell'iva all'importazione da parte del contribuente che, non avendo materialmente immesso i beni nel deposito fiscale, si è illegittimamente avvalso del regime di sospensione di cui all'art. 50-bis, co. 4, lett. b) del D.L. n.331/1993, qualora costui abbia già provveduto all'adempimento, pur tardivo, dell'obbligazione tributaria nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile mediante un'autofatturazione e una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite. Infatti, la violazione del sistema del versamento dell'iva, realizzata dall'importatore per effetto dell'immissione solo virtuale della merce nel deposito, ha natura formale e non può mettere, in discussione il suo diritto alla detrazione, come chiarito dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza C-272/13 del 17/7/14.

Corrispettivo riscosso successivamente e applicabilità dell'iva**Cassazione SS.UU n. 8059 del 21/4/16**

Il compenso di prestazione professionale è soggetto ad Iva anche se percepito successivamente alla cessazione dell'attività, nel cui ambito la prestazione è stata eseguita, ed alla sua formalizzazione, atteso che il fatto generatore dell'imposta va identificato, alla luce del diritto comunitario e del principio di neutralità fiscale, con l'espletamento dell'operazione. Nel motivare le proprie conclusioni, la sentenza si rifà ai principi UE in materia di debenza di Iva, affermando, in estrema sintesi, che dal momento che il professionista in costanza di partita Iva ha detratto l'iva sugli acquisti risponde a principi di coerenza che questi debba versare l'iva su tutte le prestazioni svolte.

Il condono non opera sui crediti che il contribuente vanta verso il fisco**Cassazione n. 12069 del 13/6/16**

Se è stato chiesto il rimborso dell'Iva per operazioni ritenute inesistenti, l'amministrazione può accertare l'inesistenza del diritto a conseguirlo, atteso che il condono annulla in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente vanta nei confronti del fisco, che restano soggetti all'eventuale contestazione da parte dell'ufficio.

Società senza fini di lucro: è soggetto Iva**Corte di giustizia UE causa C-263/15 del 2/6/16**

È detraibile l'Iva sulle spese sostenute da una società che organizza eventi fieristici nei quali ospitata giornalisti alle manifestazioni. Si tratta di spese di pubblicità e non di rappresentanza.

Spese sostenute per ospitare la stampa specializzata: sono spese di pubblicità**Cassazione n. 8850 del 4/5/16**

Le spese sostenute per l'ospitalità dei giornalisti, chiamati a presenziare a manifestazioni fieristiche organizzate da una società organizzatrice di eventi, contribuiscono alla vendibilità del bene o del servizio che essa produce e vanno conseguentemente inquadrate tra le spese pubblicitarie.

Cessione terreno edificabile**Cassazione n. 11600 del 6/6/16**

È fuori campo Iva la cessione, da parte di un imprenditore agricolo, di un terreno agricolo, divenuto, prima della cessione, suscettibile di utilizzazione edificatoria a seguito della modifica del piano regolatore.

Split payment**Corte Costituzionale n. 145 del 16/6/16**

Lo split payment è costituzionalmente legittimo. La Corte Costituzionale ha bocciato la questione di legittimità di tale modalità di assolvimento dell'Iva sollevata dalla Regione Veneto.

IRAP**Il collaboratore familiare fa scattare l'Irap****Cassazione n. 12616 del 17/6/16**

È soggetto a Irap l'imprenditore commerciale che ha un'impresa familiare in cui si avvale di un collaboratore. La presenza del collaboratore familiare è sufficiente, pur in presenza di beni strumentali esigui, a configurare l'autonoma organizzazione presupposto del tributo.

Studio legale associato: l'autonoma organizzazione si presume**Cassazione n. 11327 del 31/5/16**

L'esercizio in forma associata di una professione liberale è una circostanza di per sé idonea a far presumere l'esistenza di un'autonoma organizzazione di strutture e mezzi, anche se non di particolare rilevanza economica, e dell'intento di avvalersi della reciproca collaborazione e delle reciproche competenze, così da ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio. Lo studio associato deve, pertanto, essere assoggettato ad Irap, a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati.

Associazioni professionali: l'autonoma organizzazione si presume, non deve essere accertata**Cassazione n. 7371 del 14/04/16**

L'attività esercitata da società e enti soggetti passivi dell'imposta a norma dell'art. 3 del d.lgs. n. 446/1997, ivi incluse le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, in quanto esercitata da soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l'attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d'imposta, senza necessità di accertamenti sulla sussistenza dell'autonoma organizzazione ai fini Irap.

Medicina di gruppo: non è un'associazione professionale e, dunque, non è soggetta a Irap**Cassazione SS.UU. n. 7291 del 13/04/16**

Lo svolgimento dell'attività della medicina di gruppo non è riconducibile ad uno dei tipi di società o enti di cui agli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446/1997, e quindi non costituisce ex lege presupposto d'imposta. Infatti, non sembra possano ravvisarsi i tratti dell'associazione fra professionisti di cui di cui all'art. 5, co. 3, lett. c) del Tuir nella figura della "forma associativa" della medicina di gruppo, essendo questo, piuttosto, un organismo preposto dal SSN, diretto a realizzare più avanzate forme di presidio della salute pubblica mercé l'impiego di risorse, anzitutto professionali, ma non solo, del personale medico a rapporto convenzionale. L'eventuale sussistenza di un'autonoma organizzazione deve, pertanto, essere accertata tenendo conto dei principi dettati ai fini Irap dalla giurisprudenza della Cassazione in relazione ai medici di medicina generale convenzionati con il SSN per i quali la disponibilità di uno studio avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell'art. 22 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, rientrando nell'ambito del "minimo indispensabile" per l'esercizio dell'attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo.

Irap lavoratori autonomi: l'impiego non occasionale di 1 collaboratore con mansioni di segreteria o meramente esecutive non costituisce autonoma organizzazione**Cassazione SS.UU. n. del 9451 del 10/5/16**

Affinché i mezzi "personali" di cui il lavoratore autonomo può avvalersi per lo svolgimento dell'attività, rechino ad essa un apporto significativo, occorre che le mansioni svolte dal collaboratore non occasionale concorrano o si combinino con quel che è il proprium della specifica (professionalità espressa nella) "attività diretta allo scambio di beni o di servizi", e ciò vale tanto per il professionista che per l'esercente l'arte, come, più in generale, per il lavoratore autonomo ovvero per le figure "di confine" individuate nel corso degli anni dalla giurisprudenza della Cassazione.

Diversa incidenza assume perciò l'avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell'espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all'attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico.

Sulla base dell'iter logico sopra riportato le sezioni Unite della Cassazione hanno, dunque, fissato - come per i beni strumentali "eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione" - anche per il fattore lavoro una soglia minima, che non configura autonoma organizzazione, rappresentata dall'impiego di 1 collaboratore con le caratteristiche sopra delineate.

In particolare, è stato enunciato il seguente principio di diritto: "con riguardo al presupposto dell'Irap, il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dall'art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446 - il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

- a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

- b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo *l'id quod pleruraque accidit*, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che espliciti mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive".

FISCALITÀ PERSONE FISICHE

Donazione tra coniugi: si considerano a titolo gratuito fino a prova contraria

Cassazione n. 6674 del 6/4/16

I trasferimenti di immobili tra coniugi si presumono donazioni se l'imposta di registro dovuta per il trasferimento a titolo oneroso è inferiore rispetto a quella dovuta per il trasferimento a titolo gratuito. Il contribuente ha l'onere di dimostrare la natura onerosa del contratto e, in particolare, la circostanza dell'effettivo pagamento del corrispettivo.

Residenza fiscale e iscrizione all'AIRE

Cassazione n. 12311 del 15/6/16

L'iscrizione del cittadino nell'anagrafe dei residenti all'estero non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali. Nel caso di specie si trattava di un pilota che ha assunto la residenza nel Principato di Monaco ma che manteneva in Italia il centro dei propri affari e relazioni personali. A tal fine, secondo la Corte, era necessario valorizzare elementi come le tracce di frequenti soggiorni in Italia, la circostanza che i numerosi contratti di sponsorizzazione prevedono come foro competente in caso di controversie quello italiano, l'avvenuta stipula da parte del contribuente di polizze assicurative in Italia, la circostanza del recapito della corrispondenza all'indirizzo italiano ecc.

Agevolazioni "prima casa": lavori di straordinaria manutenzione impediscono la decadenza dai benefici in caso di mancato trasferimento della residenza nei termini

Cassazione n. 8351 del 27/04/16

Non decade dall'agevolazione "prima casa" l'acquirente che non ha potuto trasferire la residenza nell'immobile entro il termine di 18 mesi per causa di forza maggiore, costituita nel caso di specie dall'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria, riguardanti tra l'altro la demolizione e il rifacimento della scala condominiale, nonché demolizione e rifacimento della copertura del fabbricato, deliberati da parte dell'assemblea condominiale successivamente all'acquisto. La sopravvenienza di un impedimento oggettivo, imprevedibile e inevitabile che impedisca il trasferimento del contribuente nell'immobile acquistato nel comune dove egli intendeva trasferirsi esclude la decadenza dall'agevolazione, senza che al riguardo possano esigersi comportamenti ulteriori, come il reperimento di altro immobile nel medesimo comune per ivi trasferirsi fino a quando diventi possibile utilizzare l'immobile acquistato col beneficio fiscale.

Agevolazioni "prima casa": il trasferimento della residenza è quello della famiglia

Cassazione n. 13336 del 28/6/16

In tema di imposta di registro e di relativi benefici per l'acquisto della prima casa, il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui ove l'immobile acquistato sia adibito a tale destinazione non rileva la diversa residenza di uno dei due coniugi che abbiano acquistato in regime di comunione, essendo essi tenuti non ad una comune sede anagrafica ma alla coabitazione.

Ciò che rileva ai fini della concessione dell'agevolazione è che nell'immobile si realizzi la coabitazione dei coniugi, trattandosi di un elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari, in quanto ciò che conta non è tanto la residenza dei singoli coniugi, quanto quella della famiglia, considerato che l'art. 144 c.c. prevede che i coniugi possano avere delle esigenze diverse ai fini della residenza individuale e fissare altrove la residenza della famiglia, che è soggetto autonomo, per cui il metro di valutazione dei requisiti per ottenere il beneficio deve essere diverso in considerazione della presenza di un'altra entità, quale la famiglia.

Agevolazioni “prima casa”: se originariamente invocata in base all'esistenza di uno specifico presupposto, non evita la decadenza la realizzazione di un presupposto diverso

Cassazione n. 8355 del 27/4/16

In assenza di formale richiesta da parte dei contribuenti, nell'atto di acquisto, dell'agevolazione fiscale in base allo specifico ed autonomo requisito del luogo di svolgimento dell'attività lavorativa, è legittimo l'avviso di liquidazione con il quale l'amministrazione finanziaria - rilevato il mancato tempestivo trasferimento della residenza anagrafica preannunciato nell'atto di acquisto - ha proceduto alla revoca delle agevolazioni provvisoriamente riconosciute.

Lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio del comune dove è ubicato l'immobile acquistato con l'agevolazione “prima casa” costituisce un requisito sostanziale dell'agevolazione, paritetico, autonomo e alternativo a quello del trasferimento della residenza, nel medesimo comune, entro 18 mesi dall'acquisto.

Tale requisito deve essere esplicitato in occasione della stipulazione dell'atto pubblico di acquisto; l'indicazione nell'atto deve ritenersi essenziale al fine del riconoscimento dei benefici e deve essere accompagnata dalla documentazione concernente il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa dell'acquirente.

Tuttavia, qualora nell'atto sia stata dichiarata la sola intenzione della parte acquirente di trasferire la residenza nel comune di ubicazione dell'immobile entro il termine di 18 mesi, a fondamento della richiesta di applicazione del beneficio tale requisito non è surrogabile “a posteriori” a mezzo della dimostrazione dell'esistenza di un qualsivoglia altro tra quelli analogamente previsti.

Agevolazioni “prima casa”: è legittimo l'accesso all'abitazione per la verifica dei requisiti

Cassazione n. 13145 del 24/6/16

In materia di agevolazione cd. “prima casa” è legittimo l'accertamento - al fine della revoca dell'agevolazione nella ricorrenza dei requisiti relativi ad abitazione di lusso (requisito riferito alla previgente normativa) - realizzato mediante accesso, autorizzato dalla Procura della Repubblica, all'abitazione di privato ai sensi dell'art. 53 bis del D.P.R. n. 131/1986, dovendosi ritenere la chiara intenzione del legislatore di estendere tale potere di accesso anche nei confronti di chi non è imprenditore o soggetto IVA.

Dichiarazione congiunta e solidarietà tra coniugi: non è opponibile al fisco la separazione

Cassazione n. 11947 del 10/6/16

Con la presentazione della dichiarazione congiunta i coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito. La responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento dell'imposta ed accessori, iscritti a ruolo a nome del marito a seguito di accertamento, non è influenzata dal venir meno, successivamente alla dichiarazione congiunta, della convivenza matrimoniale per separazione personale.

Il danno emergente è sempre escluso da tassazione**Cassazione n. 9180 del 6/5/16**

Nell'ambito di una procedura di espropriazione per pubblica utilità, un contribuente cedeva bonariamente un terreno a un determinato prezzo. Con lo stesso atto di cessione del terreno era previsto il pagamento in favore del contribuente di 681.056 euro a titolo di indennizzo per le seguenti causali:

- perdita del requisito di imprenditore agricolo;
- costo delle pratiche relative al cambio di destinazione d'uso dell'immobile rimasto di proprietà del venditore;
- la serra e l'impianto di riscaldamento;
- a titolo di ristoro di "danno biologico".

L'Agenzia recuperava a tassazione il predetto importo ai fini Irpef, qualificandolo come "reddito di natura fondiaria non determinabile catastalmente" ex art. 67 del Tuir, vale a dire quei redditi immobiliari che non devono essere iscritti in catasto o derivanti da terreni dati in affitto per usi non agricoli.

Sul punto, la Cassazione ha affermato che, in tema di imposte sui redditi, in base all'art. 6, co. del Tuir, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, mentre non costituiscono reddito imponibile nell'ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa.

Di conseguenza, in applicazione della suddetta disposizione, è necessario distinguere, nell'ambito degli emolumenti corrisposti al contribuente, la componente riconducibile al mancato guadagno soggetta a tassazione, dal c.d. "danno emergente", che dalla tassazione deve invece ritenersi escluso.

Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola: per l'esenzione dall'ICI è necessaria la classificazione catastale nelle categorie A/6 o D10**Cassazione n. 8862 del 4/5/16**

In tema di ICI, l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come "rurale", con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del D.L. n. 557/1993, non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. a), del d.lgs. n. 504/1992.

Qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta.

In tema di ICI, infatti, per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è rilevante l'oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10).

Nella fattispecie gli immobili erano accatastrati in categoria D7, A4, A2 e C6 e non in D10 categoria che riguarda specificamente le costruzioni strumentali all'esercizio di attività agricola e pertanto mancava il presupposto necessario ed infettibile per l'esclusione del fabbricato dall'assoggettamento all'ICI.

TARSU: è onere del contribuente provare che il garage è inidoneo a produrre rifiuti**Cassazione n. 7617 del 15/4/16**

Il presupposto impositivo della Tarsu è l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. È posta a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti.

Ne consegue che l'impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso, non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare, nella denuncia originaria o di variazione, le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere "debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Il contribuente ha l'onere di verificare che la dichiarazione sia effettivamente presentata dall'intermediario

Cassazione n. 11832 del 9/6/16

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, l'art.5 del D.lgs. n. 472/1997, richiede la consapevolezza del contribuente in ordine al comportamento sanzionato, condotta che non deve essere necessariamente dolosa, sanzionando la legge anche la mera negligenza. Gli obblighi tributari relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi e alla tenuta delle scritture non possono considerarsi assolti da parte del contribuente con il mero affidamento delle relative incombenze ad un professionista, richiedendosi altresì anche un'attività di controllo e di vigilanza sulla loro effettiva esecuzione, nel concreto superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento dell'incarico ricevuto. Ne consegue che l'affidamento a un commercialista del mandato a trasmettere per via telematica la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate non esonera il soggetto obbligato alla dichiarazione fiscale a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto. Pertanto, rilevando ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie la coscienza e volontà, il contribuente ha l'obbligo di presentare correttamente e fedelmente la dichiarazione, di redigerla in modo fedele e di fare i versamenti dovuti in base ad essa e quando si rivolga a un intermediario abilitato per la compilazione e la trasmissione - ovvero per la sola trasmissione - telematica del modello, è suo preciso obbligo quello di far sì che la dichiarazione sia correttamente e fedelmente compilata e tempestivamente presentata.

ACCERTAMENTO QUESTIONI SOSTANZIALI

Spezzata retroattivamente l'automatica corrispondenza tra valore dell'immobile ai fini dell'imposta di registro e valore ai fini delle imposte sui redditi

Cassazione n. 11543 del 6/6/16

Il principio di presunzione di corrispondenza del prezzo incassato a quello coincidente con il valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell'imposta di registro (salvo dimostrazione del contribuente di avere in concreto venduto o acquistato ad un prezzo inferiore) deve ritenersi ormai superato alla stregua dello *ius superveniens* di cui all'art. 5, co. 3 del D.lgs. n.147/2015, secondo cui "... per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347". Quest'ultima norma, infatti, ponendosi espressamente quale norma d'interpretazione autentica, ai sensi dell'art. 1 co. 2 della L. n. 212/2000, è applicabile retroattivamente. La presunzione di cui sopra non può essere, dunque, più legittimata, secondo il disposto del succitato art. 5, 3° co. , del D.lgs. n. 147/2015, solo sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, neppure per le controversie già iniziate sotto il vigore della disciplina previgente. Ne consegue che come nella fattispecie (nella quale la parte ricorrente non ha allegato specifiche prove dell'esistenza della sottostima che ha presunto di accertare) debba farsi rigorosa applicazione del disposto dell'art. 68 del Tuir che prevede, al co. 1 in relazione al precedente art. 67, che le plusvalenze realizzate mediante cessione di terreni sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto del ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.

Accertamento della plusvalenza derivante da cessione di un bene in base all'accertamento di valore effettuato ai fini dell'imposta di registro: anche per i giudizi pendenti si applica la norma che esclude l'automatica presunzione

Cassazione n. 7488 del 15/04/16

Anche nei giudizi pendenti, per le cessioni di immobili e di aziende, l'esistenza di un maggior corrispettivo di cessione non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro ovvero delle imposte ipotecaria e catastale. L'art. 5, co. 3 del D.lgs. n. 147/2015 - il quale prevede che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito a fini dell'imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131/1986, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.lgs. n. 347/1990 - è da ritenersi applicabile anche ai giudizi in corso atteso l'intento interpretativo chiaramente espresso dal legislatore, considerato che, il carattere retroattivo costituisce elemento connaturale alle leggi interpretative.

Accertamento valido anche se il contribuente non è stato convocato per l'adesione

Cassazione n. 11438 dell'1/6/16

In tema di accertamento con adesione, la mancata convocazione del contribuente, a seguito della presentazione dell'istanza ex art. 6 del d.lgs. n. 218/1997, non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli Uffici, non essendo tale sanzione prevista dalla legge. La presentazione di istanza di definizione da parte del contribuente non comporta l'inefficacia dell'avviso di contraddittorio, ma solo la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, l'accertamento diviene comunque definitivo, in assenza di impugnazione, anche se sia mancata la convocazione del contribuente, che costituisce per l'Ufficio non un obbligo, ma una facoltà, da esercitare in relazione ad una valutazione discrezionale del carattere di decisività degli elementi posti a base dell'accertamento e dell'opportunità di evitare la contestazione giudiziaria.

Accertamento anticipato valido se consegue a controlli documentali

Cassazione n. 11665 del 7/6/16

L'accertamento anticipato, ossia emesso prima del decorso di 60 giorni di cui all'art. 12, co. 7, della legge n. 212/2000 è valido nelle ipotesi di controllo compiuto a seguito di acquisizione documentale ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n.600/1973. La garanzia del rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 12 citato si applica esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente. Non si applica, invece, nelle ipotesi di controllo fiscale eseguito a seguito di acquisizione documentale ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n.600/1973.

Il termine dilatorio di 60 giorni non si applica agli accertamenti basati sul redditometro

Cassazione n. 13227 del 27/6/16

Le garanzie fissate nell'art. 12, co. 7, della legge n. 212/2000 – secondo cui l'avviso di accertamento non può essere emanato prima di 60 giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, termine entro cui il contribuente può comunicare osservazioni e richieste all'ufficio impositore - trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente; ciò, peraltro, indipendentemente dal fatto che l'operazione abbia o non comportato constatazione di violazioni. Il termine dilatorio non si applica, dunque, agli accertamenti "a tavolino", tra cui rientra il caso del c.d. redditometro.

Soci responsabili dei debiti societari anche dopo l'estinzione della società**Cassazione n. 11683 del 7/6/16**

In seguito all'estinzione di una società, conseguentemente alla cancellazione dal registro delle imprese, si verifica un fenomeno successorio in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci. Anche se l'accertamento è notificato dopo l'estinzione della società di persone, i soci sono responsabili per i conseguenti debiti tributari, limitatamente a quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti *pendente societate*.

Cessione del credito d'imposta : il divieto di doppia alienazione non opera in caso di cessione d'azienda**Cassazione n. 12552 del 17/6/2016**

Il divieto di cui all'art. 43 bis del D.P.R. n. 602/1973, disposizione che vieta al cessionario di un credito fiscale di effettuare una nuova cessione, si applica esclusivamente qualora la cessione del credito sia l'oggetto del negozio concluso e non anche qualora ne integri un mero effetto, come nell'ipotesi di cessione di azienda, trattandosi di un'eccezione al principio generale della libera cedibilità dei crediti. È stato, sul punto affermato che il divieto concerne la cessione del credito, non di compiere atti (nella fattispecie la cessione dell'azienda) che hanno tra i loro effetti anche il trasferimento di uno o più crediti dell'azienda ceduta.

Se iniziano le operazioni di verifica non può essere presentata la dichiarazione integrativa**Cassazione n. 11718 e n. 11719 dell'8/6/16**

L'inizio delle operazioni di verifica costituisce causa ostativa alla presentazione della dichiarazione integrativa, in quanto in tal caso la correzione si risolverebbe in uno strumento elusivo delle sanzioni previste dal legislatore per l'inosservanza delle prescrizioni relative alla compilazione delle dichiarazioni dei redditi.

Termine di 48 mesi per i rimborsi: il termine decorre dal versamento anche se il diritto deriva da una successiva sentenza della Corte di Giustizia UE**Cassazione n. 11602 del 6/6/16**

Il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dall'art.38 del D.P.R. n.602/1973 e decorrente dalla "data del versamento" o da quella in cui "la ritenuta è stata operata", opera anche nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l'efficacia retroattiva di detta pronuncia - come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale - incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorché sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche.

Per giustificare la decorrenza del termine decadenziale del diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di giustizia, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento o venne operata la ritenuta, allorché un'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea, neppure sono invocabili i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di "overruling", dovendosi ritenere prevalente una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie, che resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti.

Pertanto, avendo il termine di decadenza di cui all'art. 38 D.P.R. n.602/1973 portata generale - riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all'adempimento dell'obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto, e quindi ad errori tanto connessi ai versamenti, quanto riferibili all'"an" o al "quantum" del tributo - il principio di cui sopra riaffermato dalla Cassazione è stato applicato anche al caso di specie, in cui il diritto al rimborso preteso dal contribuente concerneva il trattamento fiscale da applicare alle somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo ai lavoratori alla cessazione del rapporto di lavoro, (l'istanza proposta oltre il termine di 48 mesi dai versamenti tramite ritenuta è stata dunque ritenuta tardiva).

Se il diritto alla restituzione delle imposte sorge dopo il pagamento il termine per presentare l'istanza di rimborso è di 2 anni

Cassazione n. 10990 del 27/5/16

La disciplina del rimborso d'imposta di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, che prevede un termine di 48 mesi per la presentazione dell'istanza di rimborso, riguarda l'ipotesi in cui il relativo versamento non sia dovuto ab origine, mentre quando il diritto alla restituzione sia sorto solo in data posteriore a quella del pagamento della stessa trova applicazione l'art. 21, co.2, del d.lgs. n. 546/1992, avente carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo il quale l'istanza di rimborso può essere presentata entro 2 anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

Accertamento della plusvalenza realizzata per effetto del trasferimento di una licenza taxi: l'Agenzia deve dimostrare i criteri di determinazione del valore della plusvalenza

Cassazione n. 11074 del 30/5/16

In tema di imposte sui redditi, l'art. 42, co.2, del D.P.R. n. 600/1973 richiede l'indicazione nell'avviso di accertamento non soltanto degli estremi del titolo e della pretesa impositiva, ma anche dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, al fine di porre il contribuente in condizione di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale e, in caso positivo, di contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur". Tali elementi conoscitivi devono essere forniti non solo tempestivamente ("ab origine" nel provvedimento) ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta all'interessato un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa.

Nel caso di specie non erano state fornite precise indicazioni sulla ricostruzione dell'ammontare del corrispettivo di cessione di una licenza di taxi.

La Cassazione ha affermato che l'Agenzia ha l'onere di fornire la specifica dimostrazione dei presupposti dell'azione amministrativa (dovendo essi consistere almeno in presunzioni gravi, precise e concordanti), non solo nell'ottica della legittimità della propria determinazione in ordine all'adozione del provvedimento impositivo ma anche in ordine alla legittimità della liquidazione dell'ammontare della pretesa che in esso è contenuta.

Neppure muterebbe l'esito della valutazione ove si verta in ipotesi di dichiarazione dei redditi del tutto omessa.

L'accertamento può fondarsi unicamente sull'analisi delle percentuali di ricarico

Cassazione n. 9878 del 13/5/16

L'accertamento può fondarsi unicamente sull'analisi delle percentuali di ricarico - posto che esse possono senz'altro fornire un indizio significativo dell'eventuale evasione misurando direttamente il rapporto fra costi e ricavi - se la sproporzione tra le percentuali di ricarico applicata dal contribuente e la media di settore risulta priva di ogni giustificazione e quindi se, nella sua abnormità ed irragionevolezza, è idonea a legittimare la rettifica reddituale anche in presenza di una contabilità correttamente tenuta.

L'accertamento analitico induttivo di maggiori ricavi operato ai sensi dell'art. 39, co.1, lett. d), D.P.R. n.600/1973 deve fondarsi su un concorso di indizi gravi, precisi e concordanti, quello che abbia luogo in applicazione di percentuali di ricarico postula l'adozione di un criterio che sia:

- coerente con la natura e le caratteristiche dei beni presi in esame;
- applicato ad un campione di beni scelti in modo appropriato;
- fondato su una media aritmetica o ponderale, scelta in base alla composizione del campione di beni.

In presenza di scritture contabili formalmente corrette, la legittimità dell'accertamento non può essere suffragata dal solo rilievo dell'applicazione da parte del contribuente di una percentuale di ricarico diversa da quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza, tuttavia l'abnormità e l'irragionevolezza della difformità tra la percentuale di ricarico applicata dal contribuente e la media di settore incidente sull'attendibilità complessiva della dichiarazione sono fonte legittima di presunzione e l'accertamento del maggior reddito di impresa può perciò legittimamente fondarsi su di esse.

L'abuso del diritto nell'imposta di registro non presuppone una mancanza di causa economica

Cassazione n. 9582 dell'11/5/16

L'art. 20 D.P.R. n.131/1986 non è disposizione che dal legislatore sia stata predisposta al recupero di imposte "eluse", questo perché l'istituto dell'"abuso del diritto" disciplinato dall'art.10 bis della legge n. 212/2000, presuppone una mancanza di "causa economica" che non è invece prevista per l'applicazione dell'art. 20 del Tur. Tale norma impone, ai fini della determinazione dell'imposta di registro, di qualificare l'atto o il "collegamento" negoziale in ragione del loro "intrinseco". E cioè in ragione degli effetti "oggettivamente" raggiunti dal negozio o dal "collegamento" negoziale, come per es. può avvenire con il conferimento di beni in una Società e la cessione di quote della stessa che se "collegati" potrebbero essere senz'altro idonei a realizzare "oggettivamente" gli effetti della vendita e cioè il trasferimento di cose dietro corrispettivo del pagamento del prezzo. La fattispecie regolata dall'art. 20 del Tur nemmeno ha a che fare con l'istituto della simulazione, atteso che la riqualificazione in parola avviene anche se le parti hanno realmente voluto quel negozio o quel "collegamento" negoziale e questo appunto perché ciò che conta sono gli effetti "oggettivamente" prodottisi.

Ciò che importa non è cosa le parti hanno scritto (mediante i contratti conclusi) ma cosa esse hanno effettivamente realizzato col complessivo regolamento negoziale adottato, anche indipendentemente dal contenuto delle dichiarazioni rese.

In sostanza, la riqualificazione negoziale effettuata, ai fini dell'imposta di registro, in base all'art. 20 del Tur, è possibile anche in caso di valide ragioni economiche dell'operazione, a differenza dell'applicazione della norma generale antiabuso di cui all'art. 10 bis dello statuto del contribuente.

Il principio è stato applicato dalla Cassazione a una fattispecie concernente una società che ha acquistato in esenzione Iva dei fabbricati e non li ha rivenduti nel triennio. In particolare, è stato escluso che il trasferimento del ramo di aziende - comprendente il suddetto immobile - fosse assimilabile alla rivendita a terzi richiesta dall'art. 1, co. 6 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Anche se l'Agenzia non riconosce il credito d'imposta entro i termini di decadenza è il contribuente a dover dimostrare di aver versato una somma non dovuta

Cassazione n. 10476 del 20/5/16

La presentazione di una dichiarazione annuale dei redditi (originaria o integrativa) contenente l'esposizione di un credito di imposta, alla quale non sia seguita alcuna rettifica da parte dell'Amministrazione finanziaria nei termini di decadenza per l'azione accertatrice previsti dalla legge, non determina, per ciò solo, un consolidamento del credito di imposta indicato in dichiarazione e la definitiva costituzione del diritto al rimborso.

La decadenza dalla facoltà di rettificare la dichiarazione integrativa non incide sulla procedura di rimborso prevista dall'art. 38 DPR n. 602/1973, che pone a carico del contribuente, che assume di avere versato una somma superiore al dovuto, l'onere di dimostrare l'inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento, e consente all'Amministrazione finanziaria, presunta debitrice, di allegare i fatti impeditivi della richiesta, in conformità alla regola di distribuzione dell'onere probatorio desumibile dall'art. 2697 c.c.

Obbligo di conservazione dei documenti fiscali oltre i 10 anni solo se l'accertamento è tempestivo

Cassazione n. 9834 del 13/5/16

Nel caso di un cespite ammortizzato con aliquota che comportava un periodo di ammortamento superiore a 10 anni, a fronte del quale il contribuente, invitato a produrre la relativa fattura di acquisto a supporto dell'ammortamento dedotto in un esercizio successivo al 10°, non è stato in grado di adempiere, è stata contestato la deducibilità dell'ammortamenti sul presupposto della mancata produzione dei documenti giustificativi di spesa.

Sul punto, la Cassazione ha affermato che l'art. 22, co. 2 del D.P.R. n. 600/1973, laddove prevede che le scritture contabili obbligatorie devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 o da altre leggi tributarie, deve essere interpretato nel senso che l'ultrattività dell'obbligo di conservazione ovvero la sua estensione oltre il termine decennale dell'art. 2220 c.c. si impone solo se l'accertamento che sia iniziato prima del decimo anno non sia stato ancora definito.

La società consortile può svolgere l'attività commerciale in proprio – rapporti con i consorziati

Cassazione n. 12190 del 14/6/16

La causa consortile non è ostativa allo svolgimento, da parte della società consortile, di una distinta attività commerciale con scopo di lucro. Costituisce questione di merito l'accertamento in ordine ai rapporti intercorsi tra la società consortile e la consorziata nell'assegnazione dei lavori o servizi ai singoli consorziati e nella esecuzione delle commesse. Nel caso di differenza tra quanto fatturato dalla società consortile al terzo contraente e quanto alla prima fatturato dal consorziato, nel rispetto dei principi certezza, effettività, inerenza e competenza, costituisce onere del consorziato fornire la prova che tale differenza non sia costituita da ricavi, o che la stessa corrisponda a provvigioni o servizi resi dal consorzio al terzo.

La contabilità in nero legittima l'accertamento induttivo

Cassazione n. 11957 del 10/06/16

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la "contabilità in nero", costituita da appunti personali e informazioni dell'imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973, dovendo ricomprendersi tra le scritture contabili disciplinate dagli artt. 2709 c.c. e ss. tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attività svolta. Ne consegue che detta "contabilità in nero", per il suo valore probatorio, legittima di per sé, ed a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, il ricorso all'accertamento induttivo di cui al citato art. 39, incombendo al contribuente l'onere di fornire la prova contraria, al fine di contestare l'atto impositivo notificatogli.

Accertamento sintetico: gli indici di capacità contributiva non possono essere disattesi dal giudice neanche se portano a risultati palesemente eccessivi, errati e inattendibili**Cassazione n. 7149 del 12/4/16**

In tema di accertamento dei redditi, costituiscono - ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n.600/1973, elementi indicativi di capacità contributiva, tra gli altri, la disponibilità in Italia o all'estero di autoveicoli, nonché di residenze principali o secondarie. La disponibilità di tali beni, come degli altri previsti dalla norma, costituisce, quindi, una presunzione di "capacità contributiva" da qualificare "legale" ai sensi dell'art. 2728 c.c.

Pertanto, il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici "elementi indicatori di capacità contributiva" esposti dall'Ufficio, non ha il potere di togliere a tali "elementi" la capacità presuntiva "contributiva" che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma.

La presunzione legale si compone non soltanto dell'individuazione dei beni indice ma anche del criterio di computo per la trasformazione della comprovata disponibilità dei detti beni in reddito "virtuale", secondo criteri statistici che sono determinati a monte.

Il giudice, dunque, non ha il potere di disattendere (e disapplicare l'utilizzo de) i coefficienti determinati con i decreti ministeriali - ed in specie il criterio dei coefficienti moltiplicatori delle spese sostenute per la gestione dei beni indice - per il fatto stesso della loro ritenuta inidoneità a costituire il fondamento della presunzione legale prevista, neanche se, come nel caso di specie, il loro utilizzo ha comportato per la CTR una "una presunzione di spesa assolutamente irrealistica e fantasiosa, al di fuori di ogni obiettivo riscontro nella realtà economico-sociale".

Società a ristretta base sociale: condizioni per l'applicazione della presunzione di attribuzione "pro quota" ai soci di utili non contabilizzati accertati in capo alla società**Cassazione n. 7150 del 12/4/16**

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittima la presunzione di attribuzione "pro quota" ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria. Tale presunzione - fondata sul disposto dell'art. 39, co.1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973 - induce inversione dell'onere della prova a carico del contribuente e non viene meno in ipotesi di presentazione di domanda integrativa di condono da parte della società, essendo questa ed il socio titolari di posizioni fiscali distinte e indipendenti.

Con riferimento ai presupposti che sono a base dell'estensione presuntiva nei confronti del socio del maggior reddito imputato alla società per quanto concerne la tassazione degli utili a quest'ultimo imputabili e ed in capo ad esso tassabili è stato affermato che in tema di imposte sui redditi e con riguardo ai redditi di capitale, nel caso di società a ristretta base sociale, è ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati, la quale non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale. Affinché, però, tale presunzione possa operare occorre, pur sempre, sia che la ristretta base sociale e/o familiare - cioè il fatto noto alla base della presunzione - abbia formato oggetto di specifico accertamento probatorio, sia che sussista un valido accertamento a carico della società in ordine ai ricavi non contabilizzati, il quale costituisce il presupposto per l'accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi.

Una volta definito l'accertamento per adesione eventuali esenzioni non considerate non possono essere più fatte valere**Cassazione n. 9847 del 13/5/16**

L'accettazione da parte del contribuente della proposta di accertamento con adesione, in virtù del carattere di irrevocabilità della stessa e della inammissibilità di condizionamenti di qualsiasi natura, determina la irrilevanza di eventuali esenzioni che possano spettare al contribuente, ma che non siano già state riconosciute in suo favore, in via definitiva, prima del perfezionamento della procedura di accertamento concordato.

Termini per la presentazione della dichiarazione integrativa: dipende dagli effetti della correzione**Cassazione n. 13378 del 30/6/16**

In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 se diretta ad evitare un danno della P.A., mentre, se intesa ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro 48 mesi dal versamento e, in ogni caso, sempre opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria.

ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE**Applicazione degli studi di settore anche in caso di contabilità regolare****Cassazione n. 11952 del 10/6/16**

Il ricorso agli studi di settore non presuppone affatto che la contabilità sia irregolare, trattandosi solo di uno strumento che è dato all'Amministrazione per accertare, in presenza di un qualunque indice che lo imponga, la veridicità del reddito dichiarato dal contribuente.

Il potere di accertamento dell'ufficio, ai sensi dell'art.39 del D.P.R. 600/1973, dell'art. 54 del D.P.R. 633/1972, e dell'art. 3 della legge n.549/1995, che abbia applicato i parametri presuntivi, personalizzati in relazione alla specifica situazione del contribuente, e abbia soppesato e disatteso le contestazioni proposte da quest'ultimo in sede amministrativa, non può ritenersi condizionato da alcun altro incumbente; né tale potere accertativo è impedito dalla regolarità della contabilità tenuta dal contribuente, che non può costituire neppure una valida prova contraria a fronte degli elementi presuntivi desumibili dai parametri suindicati.

Se il contribuente è congruo rispetto agli studi di settore più recenti l'accertamento basato sui parametri è illegittimo**Cassazione n. 8812 del 4/5/16**

L'accertamento basato sull'applicazione dei parametri e degli studi di settore costituisce un sistema unitario, frutto di un progressivo affinamento degli strumenti di rilevazione della normale redditività per categorie omogenee di contribuenti, per cui si giustifica l'applicazione retroattiva dello strumento più recente, che prevale rispetto a quello precedente, in quanto più raffinato e più affidabile. È, pertanto, illegittima la rettifica reddituale operata in base ai parametri di cui agli artt. 39 del D.P.R. n. 600/1973, e 3, co. 181 e 184, della legge n. 549/1995, vigenti all'epoca dell'accertamento, nonostante la congruità dei ricavi dichiarati dal contribuente rispetto agli studi di settore, previsti dagli artt. 62 bis e 62 sexies del D.L. n. 331/1993, successivamente introdotti.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE QUESTIONI PROCEDURALI

Sostituto di imposta solidalmente responsabile sin dall'inizio**Cassazione n. 12076 del 13/6/16**

L'art. 64, co. 1, del D.P.R. 600/1973 definisce il sostituto d'imposta come colui che "in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri... ed anche a titolo di acconto". Ciò non toglie che anche il sostituto debba ritenersi fin dall'origine (e non già solo in fase di riscossione) obbligato solidale al pagamento dell'imposta. Pertanto, anch'egli è soggetto al potere di accertamento e a tutti i conseguenti oneri, fermo restando il diritto di regresso verso il sostituto che, dopo aver eseguito la ritenuta, non l'abbia versata, in tal modo esponendolo all'azione del fisco.

Difformità tra residenza anagrafica e residenza indicata in dichiarazione: è valida la notifica al domicilio fiscale del contribuente**Cassazione n. 11726 dell'8/6/16**

In caso di difformità tra la residenza anagrafica e quella indicata nella dichiarazione dei redditi, è valida la notificazione dell'atto perfezionatosi presso l'indirizzo indicato nella dichiarazione, atteso che l'indicazione del comune di domicilio fiscale e dell'indirizzo da parte del contribuente, ai sensi dell'art.58, co.4 del D.P.R. n.600/1973, deve essere effettuata in buona fede e nel rispetto del principio di affidamento.

Se il cambio domicilio non viene comunicato è valida la notifica fatta al vecchio domicilio**Cassazione n. 11720 dell'8/6/16**

Il contribuente ha l'onere di indicare all'amministrazione il proprio domicilio e le sue variazioni. In mancanza di comunicazioni, l'Amministrazione è legittimata a effettuare la notifica nell'ultimo domicilio noto, eventualmente nella forma semplificata di cui all'art.60 del D.P.R. n. 600/1973. Tale disposizione è una norma a favore per l'Amministrazione proprio in ragione delle difficoltà che altrimenti incontrerebbe, in difetto di comunicazioni da parte del contribuente, nell'identificare il domicilio fiscale del destinatario. L'Amministrazione, tuttavia, a prescindere dall'osservanza delle regole di cui all'art. 60, può validamente ricorrere a una procedura più garantista per il contribuente, consistente nel notificare al rappresentante legale presso la residenza di quest'ultimo.

Valida la notifica se la sottoscrizione inintelligibile**Cassazione n. 12050 del 13/6/16**

Ai fini del perfezionamento della notificazione è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento a opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne deriva che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale.

Non è nulla la notifica priva della firma nella relata**Cassazione n.11541 del 6/6/16**

L'omessa apposizione, da parte dell'ufficiale giudiziario, della relazione di notificazione anche sulla copia consegnata al destinatario, integra, in mancanza di contestazioni circa l'effettuazione della notificazione come indicata nella detta relazione, una mera irregolarità, non essendo la nullità prevista in modo espresso dalla legge e non difettando un requisito di forma indispensabile per il raggiungimento dello scopo, che si consegue con il portare a conoscenza dell'interessato la "vocatio in jus" per il tramite indefettibile dell'ufficiale giudiziario.

Cartella esattoriale inviata con raccomandata A/R**Cassazione n. 11540 del 6/6/16**

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario (nella specie, il portiere), senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui all'art.26 del D.P.R. 602/1973 che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta.

Notifica a mezzo posta: il ruolo dell'agente postale**Cassazione n. 11724 dell'8/6/16**

In assenza di valide ragioni per discostarsene, qualora la notifica dell'accertamento tributario sia effettuata a mezzo del servizio postale, la fase essenziale del procedimento è costituita dall'attività dell'agente postale, mentre quella dell'ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notificazione) ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'ufficio postale al quale è stato consegnato il plico, sicché, qualora all'atto sia allegato l'avviso di ricevimento ritualmente compilato, la mancata apposizione sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dall'art.3 della legge n.890/1982 non comporta l'inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse.

Le fasi per l'escussione del credito sociale**Cassazione n. 12494 del 16/6/16**

Il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304, c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva. Il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio (società in nome collettivo) se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società. Non è però impedito al creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito. Il beneficio dell'escussione, pertanto, non osta all'emissione e alla notifica al socio stesso, quale coobbligato solidale nella società, di un atto del procedimento di riscossione coattiva, quale l'avviso di mora o la cartella di pagamento.

Accertamenti da 36-bis: cartella senza obbligo di preventiva comunicazione dell'esito del controllo**Cassazione n. 11730 del 14/4/16**

L'emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dall'art. 36-bis, co. 3 del D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis, co. 3 del D.P.R. n.633/1972 non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l'esistenza di errori, sussistendo solo in tale ipotesi l'obbligo di comunicazione per la liquidazione d'imposta.

Tributi doganali - termini di decadenza dall'azione di riscossione**Cassazione n. 12075 del 12/5/16**

In tema di tributi doganali, una volta che sia stata respinta, con sentenza passata in giudicato, l'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento, l'azione dello Stato per la riscossione dei diritti medesimi non si prescrive nel termine di 5 anni, previsto dall'art. 84 del D.P.R. n.43/1973, ma entro quello più lungo di 10 anni, previsto dall'art. 2953 c.c., decorrente dal passaggio in giudicato della decisione di rigetto dell'opposizione, alla quale va riconosciuta la funzione di accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dall'Amministrazione finanziaria con l'ingiunzione.

I difetti nell'autorizzazione all'accesso ricadono sugli atti consequenziali**Cassazione n. 12311 del 7/4/16**

L'autorizzazione del procuratore della Repubblica all'accesso domiciliare, prevista dall'art. 52, co. 2 del D.P.R. n.633/1972, costituisce un provvedimento amministrativo che si inserisce nella fase preliminare del procedimento di formazione dell'atto impositivo e i suoi eventuali vizi si riverberano sull'atto conclusivo, determinandone l'invalidità solo con riferimento a quelle parti che siano legate all'atto istruttorio da un nesso di insostituibile e necessaria consequenzialità, mentre nessuna conseguenza comportano per quelle altre parti che siano del tutto distinte ed indipendenti.

Se Equitalia iscrive l'ipoteca senza comunicare al contribuente termini e modalità di opposizione l'ipoteca può essere cancellata**Cassazione n. 9797 del 12/5/16**

Considerato che l'ipoteca, così come il fermo, è una misura estranea all'espropriazione forzata, né l'una né l'altro vanno contestati dinanzi al giudice ordinario con i rimedi delle opposizioni esecutive. Ne deriva che deve escludersi che sia qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617, co. 1 o co. 2, C.P.C., la contestazione che il debitore faccia della regolarità formale dell'iscrizione ipotecaria. In tutti i casi in cui la parte attrice chieda la cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca o del fermo, l'iniziativa giudiziaria deve essere qualificata come "azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo", ovvero azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di iscrivere l'ipoteca, non soggetta ad alcun termine decadenziale.

Costi c.d. black list non evidenziati in Unico**Cassazione sentenza n. 6651 del 6/4/16**

La Suprema Corte si è espressa sul regime sanzionatorio connesso con la separata annotazione dei costi c.d. black list, stabilendo l'inefficacia della dichiarazione integrativa, postuma, rispetto all'avvio di accessi, ispezioni e verifiche.

PENALE TRIBUTARIO**Sequestro preventivo****Cassazione n. 15099 del 12/4/16**

- Il sequestro preventivo funzionale alla successiva confisca per equivalente del controvalore di entità monetarie costituenti il profitto di reati tributari è consentito, al netto delle ritenute, in relazione agli emolumenti corrisposti a titolo pensionistico al contribuente infedele, solo nei limiti del quinto del relativo importo.
- In tema di reati tributari commessi dai legali rappresentanti della persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto può disporsi sui beni personali degli amministratori solo nell'ipotesi in cui il profitto, o i beni ad esso riconducibile, non sia più nella disponibilità della società; d'altro canto il P.M. è legittimato, sulla base del compendio probatorio indiziario emergente dagli atti processuali, a chiedere al giudice il sequestro preventivo nella forma per equivalente, piuttosto che in quella diretta all'esito di una valutazione allo stato degli atti in merito alle risultanze relative al patrimonio dell'ente che ha beneficiato della commissione del reato, non essendo necessario il compimento di specifici ed ulteriori accertamenti preliminari per rinvenire il prezzo o il profitto nelle casse della società o per ricercare, in forma generalizzata, i beni che ne costituiscono la trasformazione, incombando invece, al destinatario del provvedimento cautelare l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per disporre il sequestro in forza diretta.

Frode fiscale**Cassazione n. 25808 del 22/6/16**

In tema di reati tributari, il nucleo della fattispecie della frode fiscale è costituito dalla dissimulazione di componenti positivi ovvero dalla simulazione di componenti negativi del reddito, attuate in maniera artificiosa. Il reato si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione dei redditi è presentata agli uffici finanziari, traducendosi in un atto che esce dalla sfera soggettiva del contribuente per porsi quale elemento strutturale della fattispecie, la cui realizzazione segna la consumazione del reato stesso. Ne discende che la condotta è compiutamente attuata ed esaurita con la presentazione della fraudolenta dichiarazione dei redditi, senza che i successivi sviluppi del rapporto tributario abbiano incidenza sul reato ormai perfezionato, per cui neppure l'accertamento della frode dispiega alcuna influenza sulla data di consumazione dell'illecito. Peraltro, essendo la frode fiscale un reato di mera condotta e di pericolo, la cui consumazione prescinde dal verificarsi dell'evento dannoso, non rileva l'entità dell'evasione né l'esito dell'accertamento amministrativo.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO**Decisione di appello nulla se non è stata comunicata da parte della segreteria la data di trattazione della causa****Cassazione n. 12515 del 16/6/16**

La violazione dell'art. 31 del D.P.R. n. 546/1992 - derivante dall'omessa comunicazione alle parti, almeno 30 giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione - determina la nullità della decisione della commissione tributaria. La comunicazione della data dell'udienza adempie, infatti, ad una essenziale funzione di garanzia del diritto alla difesa ai sensi dell'art. 24 della Costituzione.

Spese della lite compensabili per gravi ed eccezionali ragioni

1. Cassazione n. 11222 del 31/5/16

- L'art. 92, co.2, C.P.C. legittima la compensazione delle spese processuali, ove non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione". La disposizione, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche". Nell'ipotesi in cui il decidente abbia comunque esplicitato in motivazione la ragioni della propria statuizione, è comunque necessario che non siano adottate ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere sussistente il vizio di violazione di legge nell'ipotesi in cui le ragioni adottate si appalesino illogiche o erronee.

2. Cassazione n. 9716 del 12/5/16

- Le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92, co.2, C.P.C., il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio non possono essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato, né dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa. Nella fattispecie la formula utilizzata dalla CTR per la compensazione delle spese di lite "ravvisa che sussistono giusti e fondati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio" è stata ritenuta generica e non sufficiente a validamente motivare la compensazione.

Le conseguenze del venir meno della parte costituita in giudizio non dichiarata

Cassazione, n. 11702 dell'8/6/16

La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che:

- la notifica della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285, C.P.C., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace;
- il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace;
- è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, co. 1, C.P.C.

Conseguenze della rimessione in termini

Cassazione n. 11664 dell'11/5/16

L'istituto della rimessione in termine presuppone un fatto impeditivo della tempestiva proposizione della impugnazione, estraneo alla volontà della parte, e della prova del quale quest'ultima è onerata. La causa non imputabile, che legittima la rimessione in termine, postula il verificarsi di un evento che presenti il carattere della assolutezza - e non già una impossibilità relativa, né tantomeno di una mera difficoltà - e che sia in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza.

Elementi che legittimano l'impugnazione tardiva

Cassazione n. 11662 del 7/6/16

Per poter proporre l'impugnazione tardiva di cui all'art. 327, co.2, C.P.C., la parte rimasta contumace è tenuta a dimostrare non solo la causa di nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ma anche il fatto che, a causa di quel vizio, essa non ha potuto acquisire conoscenza dell'atto e del conseguente processo. Solo nei casi in cui la notificazione sia da ritenere del tutto inesistente la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume "iuris tantum", ed è onere dell'altra parte dimostrare che l'impugnante ha avuto comunque conoscenza del processo.

Distinzione tra errore materiale ed error in iudicando

Cassazione n. 11542 del 6/6/16

È errore materiale che non dà luogo alla nullità della sentenza, ma trova rimedio nel procedimento di correzione al di fuori del sistema delle impugnazioni - e come tale si distingue sia "dall'error in iudicando" deducibile ex art. 360, C.P.C., sia dall'errore di fatto revocatorio ex art. 395, C.P.C., n. 4 - quello che si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile "ictu oculi", senza bisogno di alcuna attività ricostruttiva del pensiero del giudice il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza.

La proposizione del ricorso sana la nullità della notifica dell'atto

Cassazione n. 11720 dell'8/6/16

L'applicazione all'avviso di accertamento delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l'applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ai sensi dell'art. 156, C.P.C. Tuttavia, tale sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza - previsto dalle singole leggi d'imposta - per l'esercizio del potere di accertamento.

Estensione del giudicato: non si applica se i tributi sono differenti

Cassazione n. 11716 dell'8/6/16

La sentenza del giudice tributario che accerta il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi a imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi a una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente. Diversamente, non può avere alcuna efficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti e a diverse annualità; inoltre, in materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto a esecuzione prolungata, sicché è esclusa l'efficacia espansiva del giudicato per le fattispecie "tendenzialmente permanenti" in quanto suscettibili di variazione annuale.

Deve essere intimata l'assistenza tecnica per i ricorsi al di sopra di 2.582,28 euro**Cassazione n. 12056 del 13/6/16**

Se il contribuente ha proposto personalmente il ricorso per una controversia tributaria di valore superiore a 2.582,28 euro, il giudice tributario, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 12, co. 5 del D.lgs. n.546/1992 deve ordinare al ricorrente di munirsi della necessaria assistenza tecnica, così assicurando l'effettività del diritto di difesa ed evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità della domanda.

Motivazione della sentenza**Cassazione n. 7146 del 12/4/16**

La motivazione di una sentenza è legittima se assolve il compito di consentire la comprensione delle ragioni per le quali il giudicante si è determinato al suo convincimento, mediante la chiara valutazione dei fatti prospettati dalle parti, sia per ciò che attiene alla parte di convincimento favorevole al contribuente, sia per ciò che attiene all'altra parte favorevole all'Agenzia.

Competente il giudice tributario per le controversie su contributi di bonifica**Cassazione n. 8770 del 3/5/16**

I contributi spettanti ai consorzi di bonifica ed imposti ai proprietari per le spese relative all'attività per la quale sono obbligatoriamente costituiti rientrano nella categoria generale dei tributi e le relative controversie sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, in applicazione dell'art. 2 del D.lgs. n. 546/1992.

FISCALE – VARIE**Tosap: occupazione del suolo pubblico****Cassazione n. 11449 del 1/6/16**

In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il presupposto impositivo va individuato, ai sensi degli artt. 38 e 39 del D.lgs. n. 507/1993, nell'occupazione che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico.

Siffatto presupposto deve ritenersi realizzato per le griglie di aereazione poste sul suolo a vantaggio del garage sottostante condominiale, così come per ogni oggetto collocato su suolo pubblico, posto che viene in qualche modo limitato l'uso collettivo della parte di suolo pubblico sul quale insorgono le dette griglie, con conseguente sottrazione della superficie all'uso pubblico a vantaggio di un'utilizzazione particolare del suolo stesso da parte del Condominio.